

NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il decreto legislativo n. 14 del 12/01/2019, in attuazione della L. n. 155/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/02/2019, contiene novità rivoluzionarie nella gestione della crisi di impresa: una fra tutte è la scomparsa della parola "fallimento", sostituita da "liquidazione giudiziale".

Il codice è composto da 391 articoli, che entreranno in vigore in tempi diversi (da 30 giorni a 18 mesi dal 14/02/2019).

Il nuovo strumento normativo ha tre principali finalità:

- 1) consentire una **diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese**, mettendo al corrente istituzioni e creditori che sta emergendo la crisi di impresa;
- 2) permettere al debitore insolvente di ricorrere ad una "**composizione assistita della crisi**", prima di dover subire le misure più invasive del Tribunale.
- 3) **ridare dignità ed operatività a microimprenditori e persone fisiche, caduti in stato di insolvenza**, (o sovraindebitamento), che ad oggi non possono aprire un c/c o iniziare una nuova iniziativa di impresa.

1. DIAGNOSI PRECOCE – NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI E SISTEMI DI ALLERTA

Gli amministratori delle società personali (SNC – SAS) delle società di capitali (SRL-SPA), dovranno adoperarsi, fin dal **prossimo 16 marzo**, per istituire **un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Alcuni soggetti qualificati (**sindaci della società**, da un lato ed il **Fisco e l'INPS**, da un altro lato), a seguito dei primi segnali di crisi, **dovranno indurre l'impresa ad adottare immediatamente le necessarie contromisure, o a chiedere l'intervento degli organismi di composizione delle crisi (OCRI)** presso le Camere di commercio.

A tal fine è stato esteso l'**obbligo di nomina dell'organo di controllo** (sindaco unico o revisore) delle Srl che, per due esercizi consecutivi, superino almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'**attivo** patrimoniale pari a **€ 2 milioni**;
- totale di **ricavi** delle vendite e delle prestazioni pari a **€ 2 milioni**;
- **10 dipendenti** occupati in media durante l'esercizio.

Se l'assemblea dei soci che approva il bilancio in cui è superato almeno uno dei suddetti limiti non provvede entro 30 giorni, la nomina è effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, oppure su **segnalazione del conservatore del Registro delle imprese**.

Tale nuovo obbligo dovrebbe decorrere già dai prossimi mesi di aprile e maggio, in occasione della approvazione del bilancio 2018.

2. COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

L'imprenditore che, in base agli strumenti di allerta attivati, verifica che l'azienda ha flussi di cassa prospettici inadeguati per far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate deve tempestivamente dare notizia alle Organizzazioni di Composizione della Crisi (OCRI) presso la Camera di Commercio, che qualora vi saranno le condizioni, avvierà la **"Composizione assistita della crisi" (o miniconcordato)**, che è la seconda grande novità della riforma.

L'OCRI gestirà una **trattativa concordataria con i fornitori** per cercare di salvare l'azienda dalla liquidazione giudiziale o altra procedura giudiziale.

La liquidazione giudiziale, che sostituisce il vecchio fallimento, è una delle novità più importanti. A tal riguardo viene previsto un unico modello processuale di regolazione della crisi, cui saranno assoggettate tutte le categorie di debitori, di qualunque genere, al fine dell'individuazione della procedura adeguata al caso.

In generale il decreto uniforma e semplifica la disciplina dei diversi riti delle procedure concorsuali, riduce durata e costi delle procedure, armonizza le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori, etc.

3. SOVRAINDEBITAMENTO

Atra novità rilevante è nelle norme sul sovraindebitamento, che regolano la crisi dei soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale (imprenditori commerciali privi dei requisiti dimensionali per poter esservi sottoposti, soci di SRL, comuni cittadini). Viene introdotta **l'esdebitazione senza utilità, consistente in una forma di liberazione del debitore dai suoi debiti, anche in assenza di pagamenti a favore dei creditori**. La *ratio* di questa novità, come spiega la relazione, non è solo quella di restituire il debitore alla piena vita, liberandolo dai debiti, ma anche quella di «reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi». Il che significa guardare alla crisi del debitore non solo come alla crisi personale di un soggetto, ma come alla crisi di un centro di interessi intorno al quale ruotano altri interessi diffusi, diversi da quelli puri e semplici dei creditori.

ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore delle varie norme è la parte più delicata e complessa perché il termine di **18 mesi** ha diverse deroghe anticipatorie.

Di seguito riportiamo il testo dell'art. 389 del nuovo Codice:

- 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.*
- 2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.*
- 3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.*

Ai sensi dell'art. 390 del predetto Codice:

Disciplina transitoria

- 1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.*
- 2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.*
- 3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.*

INDICE PER MATERIA

A titolo di guida per la lettura del corposo decreto, riportiamo il seguente indice per materia:

	Procedure di soluzione della crisi/insolvenza	Articoli
1	Procedura di composizione assistita	12-25, 1-10, 344-345, 389-390
2	Piano attestato di risanamento	56, 37, 39, 1-10, 342, 389-390
3	Accordo di ristrutturazione dei debiti	57-62, 44, 45, 48, 52-55, 64, 1-10, 341-342, 389-390
4	Concordato preventivo	84-120, 40, 42, 44-48, 52-55, 1-10, 341-342, 389-390
5	Transazione fiscale	63, 389-390
6	Sovraindebitamento	65-73, 344-345, 351-352, 348, 389-390
7	Concordato minore	74-83
8	Liquidazione controllata sovraindebitato	268-277
9	Esdebitazione del sovraindebitato	282-283
10	Liquidazione giudiziale (ex fallimento)	1-11, 26-43, 49-55, 121-239, 317-340, 346-347, 359-367, 389-390
11	Concordato giudiziale (ex fallimentare)	240-253, 389-390
12	Disciplina della liquidazione x le società	254-267
13	Esdebitazione	278-281
14	Procedure per gruppi	284-292
15	Liquidazione coatta amministrativa	293-316, 343
16	Amministrazione straordinaria	350
17	Iniziative ministeriali	353-355
18	Albo professionisti	356-358
19	Norme sui lavoratori	368
20	Norme di coordinamento con altre leggi	369-374, 385-388
21	Modifiche al codice civile	375-384

Per il testo completo del decreto clicca qui:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/qu/2019/02/14/38/so/6/sq/pdf>

TO BE CONTINUED ...
MARTEDÌ 09/04 PARLEREMO DI
“SEGNALAZIONE DEBITORI RECIDIVI”

